

IMPOSTE SUL REDDITO

L'attività di selvicoltura

di **Luigi Scappini**

Come noto, l'articolo 2135, comma 1, cod. civ. definisce l'**imprenditore agricolo** come colui che esercita alternativamente una delle seguenti attività:

- coltivazione del fondo,
- **selvicoltura** e
- allevamento di animali.

Il successivo comma 2 si premura di delineare compiutamente come debbano essere svolte le suddette attività, introducendo un concetto basilare, quello del **ciclo biologico**; infatti, il nostro imprenditore agricolo è colui che esercita, nel contesto di una delle attività di cui sopra, un intero ciclo biologico o comunque una **fase necessaria** dello stesso.

Ecco che allora qualche considerazioni in più deve essere fatta, atteso che quando si cala l'analisi da un punto di vista squisitamente tributario, il Legislatore con l'articolo 32, Tuir, si allinea integralmente a quanto previsto civilisticamente.

La **silvicoltura**, sebbene rappresenti una **specificazione** della **coltura** sul fondo, rientra comunque nella nozione in senso lato.

La silvicoltura può essere definita come *“l'**attività tecnica** svolta al fine di **ottenere** il più conveniente **prodotto** del **bosco** entro cicli regolari di tempo”*.

Ne deriva che, per aversi selvicoltura sarà **necessario non limitarsi** all'**estrazione** del legname dal bosco, attività che rientra a pieno titolo tra quelle commerciali, bensì **procedere** alla sua **coltivazione** avendo cura di tutelarne le caratteristiche proprie.

Fino ad adesso abbiamo parlato di selvicoltura intesa come attività di cura di un bosco, a questo punto bisogna anche domandarsi che cosa debba intendersi per bosco o selva.

A tal fine torna utile il **D.Lgs. 227/2001**, integralmente dedicato alla riforma del settore, che innanzitutto **parifica** i concetti di **bosco**, **selva** e **foresta**, per poi demandare alle singole **leggi regionali** la delimitazione concettuale, pur nel rispetto di:

- valori minimi di estensione;
- ampiezza e frequenza delle radure che si intermezzano con il bosco e
- eventuali fattispecie che non si possono mai considerare quali bosco.

Sono parificati, inoltre, ai boschi:

- i fondi con obbligo di rimboschimento;
- le zone forestali temporaneamente prive di coperture arboree e arbustive e
- le radure e superfici, di estensione inferiore ai 2mila mq., che interrompono la continuità boschiva.

Interessante e utile è notare come il Legislatore, **nel** definire il **concetto** di bosco, foresta e selva abbia espressamente **escluso** l'**arboricoltura da legno** e cioè la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e tutti gli impianti di frutticoltura.

Definito il concetto di bosco e selva e tornando alle attività che possono considerarsi quali agricole, si può dire che la produzione boschiva comprende sicuramente il legno ottenuto dal taglio delle piante giunte a maturazione ed anche i prodotti del sottobosco.

È il caso di precisare che, nell'ipotesi in cui il selvicoltore proceda alla **vendita** delle **piante** ancora "**in piedi**" e il taglio vero e propria avvenga a cura del soggetto che acquista il legname al fine della sua rivendita, l'operazione di **taglio** rappresenta un'attività **commerciale**.

Attenzione, questo non vuol dire che colui che coltiva un fondo procedendo alla **piantumazione** di **pioppi** o ancora, chi è proprietario di un **sughereto**, non sia un imprenditore agricolo che dichiara un reddito catastale ai sensi ed effetti di cui all'articolo 32 Tuir.

A tal fine, infatti, è "**sufficiente**" che il nostro imprenditore rispetti i due requisiti richiesti:

1. soggettivo – è necessario condurre un fondo a titolo di proprietà o locazione in quanto, in caso contrario, non si ha un reddito agrario da dichiarare e
2. oggettivo – l'attività deve essere rispettata entro i parametri della potenzialità del terreno stesso.

Sul punto consta, in senso conforme a quanto sopra riportato, una datata prassi dell'Amministrazione finanziaria, la **risoluzione n.2/668** dell'**8 luglio 1975** con cui è stata assegnata natura **commerciale** all'attività svolta da un soggetto che di fatto svolgeva una reale attività di **forestazione** ma che nella praticità lo faceva su di un **terreno** che non conduceva **né** a titolo di **proprietà**, **né** in forza di un contratto di **locazione** o di **comodato**.

Al contrario, non potrà mai negarsi natura agraria all'attività di piantumazione e successiva coltivazione di qualsivoglia piantagione, effettuata su un proprio terreno, sempreché tale attività consista nel completamento di un intero ciclo biologico delle piante o di una fase necessaria dello stesso.

Sul punto si segnala come il Legislatore, con l'**articolo 4, comma 13-quater, D.Lgs. 101/2005**,

abbia precisato che l'attività esercitata da parte di imprenditori agricoli consistente nella cura e sviluppo del **ciclo** biologico relativo a **organismi vegetali** che sono destinati esclusivamente alla produzione di **biomasse**, effettuata con **cicli** colturali che **non superano** il **quinquennio** e che sono **reversibili** al termine degli stessi, nel caso in cui sia svolta **su terreni non boscati**, è ricondotta tra le attività di **coltivazione del fondo** e non soggiace alle regole proprie relative a boschi e foreste.